Lombardia/132/2021/PAR

|  |
| --- |
|  |
|  **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA** |

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott.ssa Alessandra Cucuzza Primo Referendario (relatore)

dott. Giuseppe Vella Referendario

dott.ssa Rita Gasparo Referendario

dott. Francesco Liguori Referendario

dott.ssa Alessandra Molina Referendario

dott.ssa Valeria Fusano Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021 ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss. mm. ii., nonché dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

**emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Campospinoso**

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 19 luglio 2021, con cui il Sindaco del Comune di Campospinoso ha chiesto un parere;

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l’odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”;

udito il relatore dott.ssa Alessandra Cucuzza;

**PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Campospinoso ha formulato due quesiti in materia di incremento dell’indennità del sindaco nei comuni fino a 3.000 abitanti ai sensi dell’art. 57 quater co. 1 del d.l. n. 124/2019. In particolare, ha chiesto di sapere se:

*“è possibile incrementare l’indennità in misura pari al contributo statale senza intervenire attraverso il cofinanziamento della spesa da parte del Comune?*

*In caso contrario, il Comune può fissare liberamente la compartecipazione della spesa a carico del bilancio? Ad esempio, stabilire l’incremento dell’indennità in € 2.500,00 annui finanziati per € 2.365,85 dal contributo statale e per € 134,15 da risorse proprie di bilancio?*”

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. **Ammissibilità.**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all’atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Campospinoso che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all’interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica. L’attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (*ex multis* deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, relativa all’interpretazione della normativa di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere dall’ente.

**2. Merito.**

L’art. 57 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto, dopo il comma 8 dell'articolo 82 del T.U.E.L., di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il comma 8 bis, secondo cui “*la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*".

Come previsto dall’art. 57 quater, comma 2, “*a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”.

Come peraltro a conoscenza dello stesso comune istante, questa Sezione ha già espresso la propria interpretazione delle norme richiamate nei pareri n. 67/2020 e n. 129/2020.

In particolare, la Sezione, dopo avere rilevato che “*il comma 8 bis più volte richiamato reca, infatti, uno specifico meccanismo di adeguamento dell’indennità sindacale dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per la cui implementazione si prevede, come accennato, apposito contributo statale a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico dei bilanci dei singoli comuni*”, ha espressamente evidenziato, quanto alla possibilità che l’incremento dell’indennità avvenga nella misura del contributo statale, senza alcun cofinanziamento a carico del bilancio comunale, che “*detta norma, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto*” (Sez. reg. Lombardia n. 67/2020/PAR).

Nel successivo parere, la Sezione, nel pronunciarsi in merito alla decorrenza dell’incremento, ha precisato che “*con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50%sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%) , e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito*” (Sez. reg. Lombardia n. 129/2020/PAR).

La necessità che il comune, dopo averne valutato la sostenibilità ed averne assicurato la copertura, contribuisca all’incremento in esame è stata confermata dalla successiva giurisprudenza delle altre sezioni di controllo.

“*In altre parole, la Sezione, in accordo con gli indirizzi espressi, recentemente, in materia da altre pronunce conformi (v., Sez. Controllo Lombardia, deliberazione n. 129/2020), è dell’avviso che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appaia orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri*” (Sez. reg. Piemonte n. 12/2021). Nel medesimo senso anche la Sezione Liguria, secondo la quale la possibilità di incrementare l’indennità del sindaco “*dovrà tenere conto anche del contributo statale che, essendo espressamente qualificato come “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni” (art. 57-quater, comma 2, d.l. n. 124 del 2019) implica, di per sé, una contribuzione anche a carico degli enti*” (Sez. reg. Liguria n. 53/2021/PAR).

In conclusione, pertanto, l’incremento dell’indennità, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del comune. La misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa deve essere fissata in modo da assicurarne l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, esprime il seguente parere: “*l’art. 57 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha rimesso all’autonomia degli enti il compito di determinare, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, la misura dell’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Al tempo stesso, nel prevedere al comma 2 un contributo statale “a titolo di concorso”, la norma richiede che l’ente, nel determinare la misura dell’aumento, preveda anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio”.*

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

(dott.ssa Alessandra Cucuzza ) (dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

23 settembre 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)